



COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

AVVISO IMU e TASI 2018

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2018)

8,6 per mille come aliquota ordinaria

3,5 per mille in caso di abitazione principale accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione e detrazione di 200,00 euro.

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

(deliberazione di Consiglio Comunale 5 del 27.2.2018)

(quota proprietario 70% - quota detentore 30%)

2,4 per mille in caso di abitazione principale accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione

2,00 per mille come aliquota ordinaria

1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale

VERSAMENTO IMU E TASI

Scadenza acconto **16 GIUGNO 2018** e saldo **16 DICEMBRE 2018**

Il versamento va eseguito mediante il modello F24 (**CODICE ENTE COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE CO48**), pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.

CODICI TRIBUTO IMU

3914 per i terreni agricoli

3916 per le aree fabbricabili

3918 per gli altri fabbricati.

3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota statale)

3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota comunale)

CODICI TRIBUTO TASI

3958 per l'abitazione principale e relative pertinenze (per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9)

3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 per le aree fabbricabili

3961 per gli altri fabbricati.

ESENZIONI

IMU: DAL 1° GENNAIO 2016

Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola.

TASI: DAL 1° GENNAIO 2016

E' stata abolita la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile e' adibito ad abitazione principale; (rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

AGEVOLAZIONI IMU E TASI per abitazioni in comodato

E' introdotta una nuova disciplina per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali:

- **Asoggettamento della TASI** solo a carico del solo comodante (quota proprietario 70%) (il soggetto passivo che concede le unita' immobiliari)

- **Riduzione al 50% della base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unita' immobiliari** – escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 – **concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:**
 - **Il contratto di comodato sia registrato**
 - **il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, che deve essere ubicato nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato** (sono sempre escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9)
 - **il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato** (art. 1, comma 10, Legge 208/2015 – Legge di Stabilita' 2016)

Si precisa che, il possesso di un ulteriore fabbricato ad uso non abitativo (es. negozio o terreno), anche in quota parte, non fa perdere il beneficio.

Per godere del beneficio di cui al punto 2 occorre presentare, entro il 30 giugno 2018, la dichiarazione IMU nella quale attestare il possesso dei requisiti

L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Castagnole P.te, 12.04.2018

Il Sindaco
Ing. Mattia SANDRONE